

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
II^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 036/CFA
(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'8 ottobre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Serapio Deroma Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

I. RICORSO DELLA SOCIETA' AS MELFI SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. MAGLIONE GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 1), LETT. M), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016;
- AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11645/623 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 14.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 25.9.2018)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società AS Melfi Srl di Melfi (PZ), annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Pubblicato in Roma l'8 ottobre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini